

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Rovigo Settore Cultura, nella persona del Dirigente dott. Alfonso Cavaliere, il quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente responsabile della Sezione Attività Teatrali, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 20 del 23/06/2017, e di seguito indicata come "Comune di Rovigo",

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;

- l'art. 5, comma 1 lett. i) e k) colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "*all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*" e "*organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 rubricato "*Convenzioni*" sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 2, 3 del D.Lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Rovigo _____ in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. ____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 5) della presente convenzione;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su _____;

- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tutto quanto richiamato e premesso

Comune di Rovigo ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività culturali, di promozione del territorio e socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la cultura e gli eventi del Comune di Rovigo, migliorino la qualità della vita dei singoli e della collettività. In particolare, l'Associazione è tenuta a svolgere le attività di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione in favore di terzi, dettagliatamente descritta al successivo art. 5.

Articolo 4 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- comunicare preventivamente a cadenza quindicinale all'Associazione e ai Soci volontari individuati dall'Associazione, le varie iniziative e tutti gli incontri previsti e fissati nelle predette sale, con apposito calendario predisposto dalla Sezione Attività Teatrali, per il corretto svolgimento delle stesse;

- a comunicare tempestivamente anche telefonicamente all'Associazione e ai Soci volontari individuati

dall'Associazione, le eventuali variazioni, integrazioni e modifiche del calendario preventivamente predisposto;

- ad effettuare, se necessario, senza alcun onere per l'Associazione e/o per i suoi iscritti, una corretta formazione ed aggiornamento sull'utilizzo del materiale in dotazione alle sale della Gran Guardia e della Pescheria Nuova, in modo da consentire ai Soci volontari di svolgere le attività secondo forma e metodi corretti e con il miglior esito in relazione ai compiti di cui all'art. 5;

- ad erogare all'Associazione il contributo economico di cui all'art. 8) della presente convenzione.

Articolo 5 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Associazione di volontariato _____ si impegna a prestare, per il tramite dei propri soci iscritti e disponibili, i cui nomi saranno segnalati ai dipendenti del Settore Cultura - Sezione Attività Teatrali, alcune collaborazioni volontarie in favore del Comune di Rovigo – Settore Attività Teatrali, nei seguenti campi di attività:

- apertura e chiusura delle sale della Gran Guardia e della Pescheria Nuova per gli incontri calendarizzati dalla Sezione Attività Teatrali, intervento da eseguirsi tempestivamente in caso di giustificata e urgente necessità;
- dare il corretto supporto e assistenza agli organizzatori degli eventi, per l'uso delle strumentazioni attualmente disponibili nelle sale della Gran Guardia e Pescheria Nuova per il buon andamento e corretto svolgimento degli incontri previsti, permettendo così agli organizzatori l'utilizzo di tali impianti con la diligenza del buon padre di famiglia, come di seguito indicato:
 - informazioni sull'uso dei tavoli dei relatori e sui posti a sedere in caso di convegni e/o conferenze e sulla necessità di dotarsi di un impianto di amplificazione in caso di proiezione di filmati sonori e di eventuale connessione in caso di necessità internet;
 - messa in funzione e assistenza degli impianti di illuminazione, di microfonia e di audiovisivi, compreso il videoproiettore con possibilità di connessione al PC degli organizzatori;
 - consegna e indicazioni sull'utilizzo dei pannelli espositivi presenti presso la sala Gran Guardia;
 - messa in funzione dell'ascensore esterno della Sala Gran Guardia;
 - altre attività accessorie, di volta in volta individuate dal Settore Attività Teatrali e preventivamente concordate con l'Associazione;
- segnalare tempestivamente tutte le anomalie ed inefficienze degli impianti delle sale della Gran Guardia e della Pescheria Nuova alla Sezione Attività Teatrali, e saper intervenire nell'eventuale ripristino, ove possibile e nel limite delle competenze di ogni singolo volontario;
- controllare e verificare lo stato delle sale Gran Guardia e Pescheria Nuova prima e dopo l'inizio e la fine di ogni evento, anche attraverso l'eventuale gestione dei verbali di consegna delle sale prima e dopo gli eventi, da recapitare periodicamente poi alla Sezione Attività Teatrali, se preventivamente ed eventualmente predisposti dalla stessa Sezione;
- sorvegliare le sale Gran Guardia e Pescheria Nuova per una comunicazione tempestiva alla Sezione Attività Teatrali di ogni e qualsivoglia situazione di pericolo che si venisse a verificare durante gli eventi calendarizzati dalla Sezione Attività Teatrali;
- garantire il corretto svolgimento dell'attività di “guardiana” presso le sale della Gran Guardia e della Pescheria Nuova di Rovigo, mettendo a tal fine a disposizione almeno 3 volontari e assicurando la reperibilità di almeno 1 volontario per le eventuali necessità tecnico logistiche preliminari all'utilizzo delle sale (es.: effettuazione di sopralluoghi).

Articolo 6 – Comportamento dei volontari

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Associazione nelle attività previste dall'art. 5) della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di sorveglianza e assistenza al pubblico, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni.

L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, da parte dei propri soci, con l'obbligo di rimuovere il volontario o i volontari che si rendessero responsabili di comprovata inadempienza, rispetto al dovere di rispettare la dignità e i diritti degli altri volontari, degli operatori, dei visitatori e degli utenti in genere, delle sale della Gran Guardia e della Pescheria Nuova.

Articolo 7 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione provvederà a stipulare, per la durata della presente convenzione, apposita polizza assicurativa, a favore dei soci che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, con meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da _____ – Agenzia di
_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio.

L'adempimento degli oneri assicurativi dovranno essere comprovati mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

Articolo 8 – Rimborsi spese

Per le attività svolte l'Associazione deve presentare all'Amministrazione annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo:

- una relazione scritta concernente l'attività svolta;
- rendiconti annuali, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 rubricato "*volontario e attività di volontariato*" comprensivi di:
 1. spese vive sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività affidate;
 2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione ai sensi del precedente art. 7;
 3. altre eventuali spese previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

A tal fine l'Amministrazione erogherà un contributo a rimborso delle sopraelencate spese un contributo annuo per un importo massimo complessivo di € 3.500,00 che verrà liquidato in due rate semestrali:

- la prima, pari al 50% del valore presunto dei rimborsi annui, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione il primo anno ed entro il 28 febbraio nell'anno successivo;
- la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute. Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare che le spese sostenute sono di importo inferiore a quanto liquidato con la prima rata si procederà al relativo conguaglio.

Articolo 9 – Ulteriori forme di collaborazione

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione potranno concordare ulteriori forme di collaborazione, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente convenzione, con conseguente adeguamento del contributo di cui al precedente art. 8.

Articolo 10 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, per due anni con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 5.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità

competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 14– Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'imposta di bollo è stata assolta mediante acquisto di marca da bollo di € 16,00 n. identificativo..... (oppure tramite pagamento dell'importo di € 16,00 con modello F/23)

Articolo 16 - (Rispetto del Codice di comportamento Piano triennale anticorruzione)

L'Affidataria dichiara di aver preso visione del “**Codice di comportamento**” adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014 e aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18 gennaio 2018 (pubblicato sul sito www.comune.rovigo.it Sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”), nonché del “**Piano triennale anticorruzione**” adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/1/2018 (pubblicato sul sito www.comune.rovigo.it Sezione “Amministrazione trasparente/ Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto disposto dai suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 17 - (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Le parti dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla normativa e connessi alla stipulazione del presente contratto.

A tal fine è stata acquisita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 in ordine all'insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dell'affidatario e dirigenti e dipendenti del Comune di Rovigo.

Articolo 18 - (Pantouflage)

Con il presente atto l'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rovigo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta/Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 19 (Sicurezza dei lavoratori)

La Società è obbligata ad eseguire il servizio in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

La Società dichiara di aver ricevuto – nella persona del rappresentante legale/datore di lavoro - copia del DUVRI, di aver preso visione di tutti i contenuti che interessano il servizio oggetto di affidamento e di averlo sottoscritto per accettazione.

La Società, pertanto, deve istruire il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Comune di Rovigo si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 (Responsabilità per infortuni e danni. Obbligo di manleva)

La Società, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Società quanto del Comune di Rovigo e/o di terzi.

Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Rovigo da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 21 (Protocollo di legalità)

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza, di accettare incondizionatamente e di impegnarsi a rispettare integralmente, pena la risoluzione del contratto, le clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 7 settembre 2015 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 20 ottobre 2015, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune stesso.

Art. 22 (Registrazione del contratto)

il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 23 (Trattamento dei dati personali)

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 24 (Modifiche dei contenuti)

Le modifiche dei contenuti della presente contratto, non afferenti agli oneri finanziari, verranno formalizzate mediante scambio di corrispondenza.

Art. 25 (Controversie)

In caso di controversia tra le parti il presente atto sarà sottoposto a registrazione e le spese necessarie e conseguenti faranno carico alla parte soccombente.

Art. 26 (Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e le parti con la sola sottoscrizione dichiarano di accettarle tutte senza eccezione.

Le modifiche dei contenuti della presente convenzione/contratto, non afferenti agli oneri finanziari, verranno formalizzate mediante scambio di corrispondenza.

La presente scrittura è composta da n. fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Rovigo, _____

Firma digitale
del Dirigente del Comune di Rovigo
- dott- Alfonso CAVALIERE -

Firma digitale
del legale rappresentante dell'Associazione
- _____ -